

ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO DEL SETTORE N. 47 IN DATA 30-11-2020

Oggetto: EMERGENZA SANITARIA COVID-19 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITA SU AREE PUBBLICHE PER OPERATORI DEL MERCATO SETTIMANALE, POSTEGGI ISOLATI E ATTIVITA' IN FORMA ITINERANTE, PER TUTTE LE CATEGORIE MERCEOLOGICHE, PER OPERATORI TITOLARI DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE, NON PER GLI OPERATORI SPUNTISTI

IL SINDACO

TENUTO CONTO che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 Gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale che in data 11 Marzo è stata elevata alla classificazione di pandemia su scala mondiale;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 23 Febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 Marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal Decreto Legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 con la quale è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D.P.C.M. del 3 Novembre 2020, recante « Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato sul Supplemento ordinario della "Gazzetta Ufficiale, n. 275 del 4 novembre 2020 - Serie generale;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 27 Novembre 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19;

VISTE le Ordinanze Sindacali n.7 del 10 Marzo 2020, n.8 del 13 Marzo 2020, n.12 del 26 Marzo 2020, n.13 del 2 Aprile 2020, n.15 del 11 Aprile 2020, n.17 del 30 Aprile 2020, n.18 del 1 Maggio 2020, n.21 del 18 Maggio 2020, n.23 del 22 Maggio 2020, n.25 del 27 Maggio 2020, n.27 del 01 Giugno 2020, n.28 del 13 Giugno 2020, n.30 del 30 Giugno 2020, n.35 del 3 Agosto 2020, 44 del 2 Ottobre 2020 e 45 del 7 Novembre 2011 in ordine all'Emergenza sanitaria covid-19, disposizioni in materia di vendita su aree pubbliche;

RITENUTO in ordine allo svolgimento del **Mercato Settimanale** di dover mantenere tutte le misure adottate di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus, per garantire la tutela della salute pubblica, prevedendo la presenza di tutti gli operatori titolari di concessione/autorizzazione di posteggio, e di n.7 spuntisti in ordine di presenza nella graduatoria di spunta alimentare e n.5 spuntisti in ordine di presenza nella graduatoria di spunta non alimentare, assicurando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di Nuovo coronavirus SARS-CoV-2, tramite:

- la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
- verificare, mediante adeguati controlli, l'utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
- assicurare un'adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti;
- assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale, anche tramite auto-riduzione dei singoli plateatici;
- individuare un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;
- individuazione servizi igienici a disposizione degli operatori mercatali presso il "Centro diurno per anziani" in Piazza Don Minzoni n.1;
- rispetto delle misure a carico del titolare di posteggio;

RITENUTO per quanto riguarda lo svolgimento della vendita da parte di operatori in **Posteggi isolati e Attività in forma itinerante**, di consentire il commercio su aree pubblica nel rispetto delle misure di sicurezza compatibili con il tipo di vendita, assicurando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di Nuovo coronavirus SARS-CoV-2, tramite:

- la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di

assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;

- verificare, mediante adeguati controlli, l'utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
- assicurare un'adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di avvicinamento: posizionamento di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti;
- individuare un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;
- rispetto delle misure a carico del titolare di posteggio;
- per operatori itineranti, rispetto delle misure a carico del titolare di posteggio e vendita dei soli prodotti consentiti dall'allegato 23 del D.P.C.M. 3 Novembre 2020 meglio specificati al punto 28 allegato 23 – Commercio ambulante;

VISTO il Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 20 Dicembre 2018;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale, a partire **dalla data di pubblicazione del presente atto e fino a nuove disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche:**

- 1) lo svolgimento del **Mercato Settimanale**, prevedendo la presenza di tutti gli operatori titolari di concessione/autorizzazione di posteggio, e di n.7 spuntisti in ordine di presenza nella graduatoria di spunta alimentare, e n.5 spuntisti in ordine di presenza nella graduatoria di spunta non alimentare assicurando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di Nuovo coronavirus SARS-CoV-2, tramite:
 - la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
 - verificare, mediante adeguati controlli, l'utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
 - assicurare un'adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti;
 - assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale, anche tramite auto-riduzione dei singoli plateatici;

- individuare un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;
 - individuazione servizi igienici a disposizione degli operatori mercatali presso il "Centro diurno per anziani" in Piazza Don Minzoni n.1;
 - rispetto delle misure a carico del titolare di posteggio;
- 2) lo svolgimento della vendita su aree pubbliche per operatori in **Posteggi isolati e Attività in forma itinerante**, nel rispetto delle misure di sicurezza compatibili con il tipo di vendita, assicurando l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di Nuovo coronavirus SARS-CoV-2, tramite:
- la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
 - verificare, mediante adeguati controlli, l'utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
 - assicurare un'adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di avvicinamento: posizionamento di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti;
 - individuare un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;
 - rispetto delle misure a carico del titolare di posteggio;
 - per operatori itineranti, rispetto delle misure a carico del titolare di posteggio e vendita dei soli prodotti consentiti dall'allegato 23 del D.P.C.M. 3 Novembre 2020 meglio specificati al punto 28 allegato 23 – Commercio ambulante;
- 3) durante lo svolgimento del mercato settimanale sono previste le limitazioni della circolazione e della sosta previste dalle vigenti ordinanze viabilistiche e indicate dalla relativa segnaletica stradale;

D I S P O N E

- 1) di dare pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;
- 2) di trasmettere copia del presente atto:
 - al Prefetto di Lecco;
 - al Comandante della Compagnia Carabinieri di Merate;
 - al Comandante della Stazione Carabinieri di Merate;
 - al Comandante della Polizia Locale di Merate;
 - alle Associazioni di categoria degli ambulanti;

A V V E R T E

Le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno punite ai sensi di legge.

Le Associazioni di categoria degli Ambulanti e gli stessi operatori, visto il repentino evolversi della situazione epidemiologica e delle relative normative statali e regionali,

sono tenuti a mantenersi in costante aggiornamento circa le disposizioni legislative in materia di covid-19.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO

O MASSIMO AUGUSTO PANZERI

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i